# 

**CITTA’ DI SEREGNO**

**Provincia di Monza e della Brianza**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ ART.60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO.**

**CIG 9020266EF8**

**PREMESSE**

In esecuzione determinazione dirigenziale a contrarre n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Comune di Seregno intende affidare il “Servizio postale di recapito di tutta la corrispondenza del Comune di Seregno per l’Italia e l’Estero per un periodo di 24 mesi”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice.)

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Seregno [codice NUTS ITC4D];

CIG: 8380738.

CUI: 00870790151\_2021\_00016;

CPV n. 64112000-4 Servizi postali

Responsabile del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dr.ssa Alessandra Bonizzoni

e.mail: [info.protocollo@seregno.info](mailto:info.protocollo@seregno.info) – Servizio Relazioni con il Pubblico – tel. 0362 263358

Alla presente procedura si applica la riduzione del periodo di pubblicazione disposta dall’art. 36, comma 9 del Codice.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Seregno [codice AUSA 0000168158] Servizio URP - Area Servizi alla città e sviluppo economico (modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione) nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento del “Servizio postale di recapito di tutta la corrispondenza del Comune di Seregno per l’Italia e l’Estero per un periodo di 24 mesi”.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO**

La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’Art. 58 del Codice, la Stazione Appaltante, Comune di Seregno, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato “Sin.Tel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, pertanto, dovranno registrarsi e qualificarsi per il Comune di Seregno.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sin.Tel”.

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sin.Tel. sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell’inserimento di dati o nella presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 4.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sin.Tel. è possibile contattare l’Help Desk al numero verde **800.116.738**.

1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

1.1 - Relazione di progetto

1.2 - Capitolato speciale di appalto

1.5 - Elenco prezzi

* + 1. Bando di gara;
    2. Disciplinare di gara;
    3. Modello 1 - Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE”;
    4. Mod. 1 BIS.1
    5. Mod. 1 BIS.2
    6. Modello “Offerta tecnica”
    7. Mod. 2 “Giustificativo dell’offerta economica
    8. DGUE;
    9. Schema di contratto;
    10. Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021;
    11. Modello b) di cui all’allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021;
    12. Codice di comportamento del Comune di Seregno.

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile:

* al “profilo di committente” del Comune, nella Sez. Amministrazione Trasparente: [www.comune.seregno.mb.it](http://www.comune.seregno.mb.it);
* sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sin.Tel. di Regione Lombardia: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it/) ;

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.Tel.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

* sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
* sul portale web dell’Osservatorio Regionale e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**3 - CHIARIMENTI**

Le richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse al Comune di Seregno per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sin.Tel., nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura,

entro le h. xx.00 …/…/2021.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara oppure risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sin.Tel., nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro le h. 10.00 del …/…/2021.

Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma Sin.Tel. di Aria Spa e sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparenza sezione “Bandi di gara e Contratti” o direttamente da “Bandi di gara”

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli spazi di pubblicazione sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte, anche prima della spedizione del plico, al fine di verificare

la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Alla chiusura della procedura di gara le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Seregno: [seregno.protocollo@actaliscertymail.it.](mailto:seregno.protocollo@actaliscertymail.it)

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

**4 – COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso il canale “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema.

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalle leggi vigenti.

Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [seregno.protocollo@actaliscertymail.it](mailto:seregno.protocollo@actaliscertymail.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente, per qualsiasi comunicazione volesse inviare, terminate, a seguito dell’aggiudicazione, le operazioni di gara, dovrà utilizzare unicamente l’indirizzo di posta certificata PEC seregno.protocollo@actaliscertymail.it.

**5 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le attività oggetto della prestazione sono strettamente connesse tra di loro e, di conseguenza, non suddivisibili.

La scelta di non suddividere in lotti il presente affidamento è inoltre motivata dalla necessità di avvalersi del servizio di un'unica impresa che copra l’intero territorio nazionale nonché dalle valutazioni tecniche e operative di seguito esposte:

* responsabilità in capo ad un unico soggetto delle performance nelle diverse fasi del processo e degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto;
* efficienza operativa e gestionale garantita dalla presenza di un unico soggetto fornitore che risponda delle diverse tipologie di corrispondenza (ordinaria, raccomandata);
* copertura diretta da parte di un unico soggetto fornitore non solo dell’area di destinazione degli atti ma anche dell’area mittente alla quale restituire le comunicazioni di ritorno, i plichi non recapitati e i plichi restituiti per compiuta giacenza;
* monitoraggio più tempestivo del processo e delle sue varie fasi.

L’oggetto del presente appalto consiste nell’espletamento, da parte dell’impresa aggiudicataria, del servizio di prelievo, trasporto (pick-up), affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Seregno sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale, compreso di tutte le operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio come indicate nel Capitolato speciale d’appalto (art. 4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo (IVA esclusa). |
| Servizi postali | 64112000-4 | P | - € 45.081.97 somma stimata per l’esecuzione del servizio per l’anno 2022.  - € 45.081,97 somma stimata per l’esecuzione del servizio per l’anno 2023; |
| Oneri per la sicurezza | | | € 00,00 |
| Importo totale a base di gara soggetto a ribasso | | | € 90.163,94 |

Per il presente appalto non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto l’importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00, e non è necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI).

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per i servizi di raccolta, smistamento trasporto e recapito degli invii postali, che la stazione appaltante ha stimato, in misura pari a circa € 33.598,00 annui

L’importo a base di gara è stato calcolato sulla spesa storica sostenuta negli anni precedenti dal Committente.

**6 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà decorrenza dalla stipula del contratto sino al 31-12-2023.

Dalla decorrenza, l’impresa aggiudicataria dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'impresa aggiudicataria e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'impresa aggiudicataria medesima previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

**7 - OPZIONI E RINNOVI**

La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (stimato per un periodo di tre mesi) per un importo opzionale pari ad € 11.270,00= (IVA esclusa), di cui oneri sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 00,00, previa adozione di nuovi e successivi atti motivati.

Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell’art 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 101.433,94 (IVA esclusa), di cui di cui oneri sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 00,00.

**8 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, lettera b), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto) l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; invece se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**9- REQUISITI GENERALI**

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

**10 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**11 - REQUISITI DI IDONEITÀ**

Costituiscono requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice):

1. iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio.
2. possesso di *licenza individuale*, in corso di validità, ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 art. 1 comma 4) e Codice 22 luglio 1999, n. 261 art. 5 e ai sensi dell’art 8 della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS “Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali” e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali”.
3. possesso di *autorizzazione generale*, in corso di validità, per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio generale, con particolare riguardo al servizio di recapito della posta raccomandata a data e ora certa, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 e ai sensi dell’art 8 della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS “Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali” e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali”.

Tali requisiti non potranno essere oggetto di avvalimento.

N.B.: La licenza e l’autorizzazione, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, deve essere operativa.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**12 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE**

I requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) e comma 5 del Codice): sono rappresentati da:

1. il possesso di un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)~~.~~

Il settore di attività è in senso ampio quello del servizio di gestione della corrispondenza.

**N.B.** Tale requisito trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il servizio dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata alla gestione del servizio per il Comune di Seregno.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il Revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, in caso di imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del Codice) sono rappresentati da:

1. avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, almeno due servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come definite all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), di cui però almeno uno per Enti locali territoriali (Comuni, Province, Regioni e Comunità Montane) con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti, di importo minimo pari a € 90.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente aggiudicatore con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

**13 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui al punto 11, lett. a), deve essere posseduto da:

* ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
* ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti di idoneità di cui al punto 11, lett. b) e c), devono essere posseduti da:

* ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
* ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
* dalla mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo verticale.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 12, lett. a), deve essere soddisfatto:

* nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
* nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 12, lett. b), deve essere soddisfatto:

* nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere soddisfatto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
* nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

**14 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al punto 11, lett. a), b) e c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica/professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

**15 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell’art. 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa al DGUE.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**16 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii).

Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, la parte di servizio che intende subappaltare.

Si precisa che le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio previsto nel contratto. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

**17 - GARANZIA PROVVISORIA**

La Garanzia non è richiesta, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. “Semplificazioni”) così come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

E’ comunque richiesta la presentazione dell’impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del Codice.

Comunque, l’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata al rilascio dell’impegno del fideiussore. In assenza della presentazione dell’impegno prima della aggiudicazione e contestualmente alla comprova dei requisiti, si avrà decadenza dall’aggiudicazione.

**18 - SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è previsto.

**19 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, trattandosi di affidamento di servizi avente importo a base di gara inferiore a € 150.000,00, i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

**20 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.**

Per prendere parte alla gara la concorrente, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante Comune di Seregno l’offerta e la documentazione ad essa relativa esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sin.Tel. entro il termine ultimo perentorio delle ore 00,00 del giorno:

**00.00.2020**

pena l’irricevibilità e contestuale nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Pertanto non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e poi firmati digitalmente. Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzione alte/ottime di file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma. La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.

Il completamento della procedura di presentazione dell’offerta deve avvenire, mediante la funzionalità “Invio offerta” del Sistema (seguendo le istruzioni del Manuale “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sin.Tel.”), al termine dell’immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell’offerta e dell’allegazione della documentazione richiesta e deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.

Gli operatori interessati dovranno, pena l’irricevibilità dell’offerta, pertanto, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all’indirizzo: www.ariaspa.it (manuale “Registrazione e accesso” consultabile al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio delle offerte (Amministrativa Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l’effettivo invio dell’offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l’operatore economico dovrà verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel e procedere con la conferma e successivo invio.

Sin.Tel darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

E’ responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerte sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema

I concorrenti esonerano il Comune di Seregno e l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.a.) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sin.Tel. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L’Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

* Plico telematico A – “Documentazione amministrativa”;
* Plico telematico B – “Offerta tecnica”.
* Plico telematico C – “Offerta economica”.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l’esclusione dalla procedura.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l’offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel plico telematico A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella Busta telematica dedicata all’offerta economica, è causa di esclusione.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

E’, in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura, nel termine sopraindicato.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

Saranno escluse altresì le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di Seregno potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune di Seregno sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**21 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
5. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Comune di Seregno assegna al concorrente n. 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Seregno può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Seregno procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune di Seregno invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**22 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposito campo offerta tecnica “Busta A- Documentazione amministrativa”, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative

- D.G.U.E.;

- PassOE;

- Modello 1 bis 1;

- Modello 1 bis 2;

- Dichiarazione di impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del Codice.

- Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2021;

- Modello b) di cui all’allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2021;

- Documentazione a corredo, in caso di avvalimento ed anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

**22.1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**, redatta in bollo da € 16,00, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

N.B.

In alternativa all’apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda, il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello “F24”. In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 2501“Imposta di bollo”.

Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla procedura per l’affidamento del presente appalto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal concorrente che partecipa in forma singola mentre nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti è sottoscritta dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare si riporta quanto segue:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune mentre se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la do- manda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che rive- ste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo digitalmente.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute.

Il concorrente rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti dichiarazioni integrative:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Codice all’art. 80:

- comma 1, lett. b-bis) e g);

- comma 2;

- comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), h), i), l) ed m).

N.B. Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte III “Motivi di esclusione”, sezioni A) “Motivi legati a condanne penali” e C) “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” e, pertanto, sono da considerarsi a completamento della sezione D) “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”;

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

c) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all’art. 76, co. 5 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell’indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) e dell’indirizzo PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;

d) di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata né come ausiliaria per altro concorrente;

e) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);

g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare” adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.

Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:

http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id\_cat=1&id\_scat=2/

**N.B.: Per i punti f) e g) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all’Allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019, allegato alla documentazione di gara.**

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

h) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

i) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte della documentazione posta a base di gara;

j) di essere edotto che l’offerta che verrà presentata si intenderà comprensiva di ogni prestazione e/o funzione prevista nella documentazione di progetto;

k) di impegnarsi a non richiedere la revisione dei prezzi offerti nel corso del periodo di svolgimento delle prestazioni connesse al servizio di cui al presente appalto;

l) di impegnarsi a siglare il Verbale di consegna in via d’urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;

m) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.m.i.;

n) di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;

o)di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del servizio in appalto;

p) di avere in disponibilità, ovvero impegnarsi ad avere in disponibilità prima della sottoscrizione del contratto o prima della consegna sotto riserva di legge, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, uno o più punti di giacenza, come indicato nell’offerta tecnica, ove verrà depositata la posta in caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirarla.

I punti di giacenza dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con altri esercizi e dovranno essere dotati di idonee caratteristiche di sicurezza e riservatezza e dovrà essere garantito il ritiro dal lunedì al sabato, con un’apertura minima di 7 ore giornaliere complessive (in orario sia antimeridiano che pomeridiano) dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato.

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;

r) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla gara;

s) ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale (Micro/Piccola/Media/Grande impresa così come definite dal Codice art 3 lett aa)) e ai fini delle verifiche di cui all’art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i. (CCNL applicato), indicazione di:

1) dimensione aziendale: dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa ovvero di Grande Impresa;

2) CCNL applicato;

t) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

u) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, **ovvero** di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell’ambito delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte.

**N.B.:** Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato.

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del Codice.

Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto x) non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso.

N.B.: Qualora il Legale Rappresentante firmatario della domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative, non renda dichiarazione (in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del Codice e ss.mm.ii., che, per quanto a propria conoscenza, gli stessi non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, cc. 1, 2, 5 lett. l), del Codice n. 50/2016, in conformità al fac-simile “Modello 1/bis.2”, ciascun soggetto che indicato al punto b) della dichiarazione, non firmatario della stessa, dovrà renderle singolarmente, in conformità al facsimile “Modello 1/bis.1”, pena l’esclusione dalla procedura di gara, con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

**22.2 - Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

**Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A: informazioni sull’operatore economico;

Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;

Sezione C: informazioni sulle capacità di altri soggetti;

**In caso di avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazioni integrative al DGUE;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PASSOE dell’ausiliaria (Faq ANAC n. 24 “*E’ possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI*” *e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di “Mandataria in RTI*”).

**In caso di subappalto, si richiede la compilazione della sezione D**.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI, eventuali dichiarazioni integrative, nonché il relativo PassOE.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**In alternativa**, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, firmando digitalmente, presenta **la dichiarazione (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni** singolarmente.

Sezione A: motivi legati a condanne penali;

Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali;

Sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la pertinente sezione.

Sezione A: idoneità;

Sezione B: capacità economica e finanziaria;

Sezione C: capacità tecniche e professionali;

Sezione D: sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente dichiara formalmente:

* che le informazioni rese sono veritiere e corrette;
* di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione;
* di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso.

**Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati:**

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**22.3 - PASSOE**

Documento attestante l’attribuzione del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC, da parte del servizio AVCPass.

Tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it/) – sezione servizi.

Il concorrente dovrà inserire/allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che atte- sta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPass.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) con le modalità di cui alle “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sin.Tel.”.

Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. c della suddetta delibera n. 157/2016 dell’ANAC, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, l’operatore economico dovrà acquisire e presentare anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete, GEIE.

La mancata produzione del PASSOE o la presentazione di PASSOE irregolare, ai sensi dell’art. 2, co. 3 lett. b della citata delibera n. 157/2016 dell’ANAC, non costituisce motivo di esclusione dalla gara, trattandosi di elemento esigibile da parte della Stazione appaltante. Si fa tuttavia presente che, per attivare la verifica dei requisiti sarà richiesto di procedere obbligatoriamente alla sua acquisizione o alla sua regolarizzazione, a pena di esclusione, nei termini assegnati dalla Stazione appaltante.

**22.4 – Garanzia provvisoria**

La Garanzia non è richiesta, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020

n. 76 (D.L. “Semplificazioni”) così come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

E’ comunque richiesta la presentazione dell’impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del Codice.

**22.5 - Patto di integrità e Modello b)**

Patto di integrità e Modello b) di cui all’allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021, firmati digitalmente, con il quale ciascun operatore economico accetti quanto in esso contenuto.

La mancata sottoscrizione del Patto di integrità equivale a mancata accettazione delle clausole contenute nello stesso patto e costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Il Patto di Integrità, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo “Domanda di partecipazione

/dichiarazioni integrative”.

**22.6 - Documentazione a corredo in caso di avvalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE a firma dell’ausiliaria
2. dichiarazione di avvalimento,
3. contratto di avvalimento
4. PassOE relativo all’ausiliaria;

**22.7 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere prodotta copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovrà essere prodotta copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovrà essere prodotta dichiarazione da parte dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo attestante l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, dovranno essere specificate le parti del servizio ovvero la percentuale, in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si specifica che se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovrà essere prodotta copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete e altresì la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e una dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si specifica che se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovrà essere prodotta copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, nonché una dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
2. in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti

* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
* le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ss.mm.ii. ciascun concorrente indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ss.mm.ii.

Le dichiarazioni integrative, di cui al punto 22.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indica altresì i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure - solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri - l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Attesta inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**23. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposito campo offerta tecnica “Busta B-Offerta Tecnica”, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare l’offerta tecnica redatta utilizzando preferibilmente il Modello “Offerta tecnica”, predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta, firmata digitalmente.

Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica a pena di esclusione.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 22.1.

**24. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

Nell’apposito campo “Busta B - Offerta Economica”, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria **offerta economica**, consistente nell’indicazione del **ribasso unico percentuale da applicare sia all’importo posto a base di gara che all’elenco prezzi posto a base di gara**

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà indicare anche, pena l’esclusione:

1. nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” la stima degli oneri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, ed indicarne l’ammontare. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;
2. nel campo “di cui costi del personale” la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, ed indicarne l’ammontare;
3. nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” il valore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” pari a € 00,00.

Si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al precedente punto a).

N.B.

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda).

Infine, per concludere l’invio dell’offerta dovrà essere allegato a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Si precisa quanto segue:

L'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett. a) dovrà essere comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi.

Relativamente ai costi della manodopera di cui alla suddetta lett. b), si precisa che qualora l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo stimato dall'Amministrazione (pari ad euro € 33.598,00 annui) e detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora necessaria o va- lutata opportuna.

Allegare (al fine di consentire al RUP l’immediata valutazione dell’offerta presentata) il Modello 2 “Giustificativo dell’offerta economica” (documento richiesto in formato .pdf, firmato digitalmente) che dovrà contenere le spiegazioni relative alla formulazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, e le ulteriori spiegazioni relativamente al basso livello dei prezzi e dei costi che hanno concorso a formulare l’offerta economica a dimostrazione del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, del citato Codice, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il documento “Giustificativo dell’offerta economica” sarà aperto e valutato solo qualora l’offerta del concorrente risultasse anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, cc. 1 e 2, 2-bis e 2-ter del Codice, nel rispetto dell’art. 97, c. 3-bis, con le modalità previste ai commi 4, 5, 6, dello stesso articolo del citato Codice.

In tal caso il RUP valuterà le giustificazioni ivi contenute e, qualora esse dovessero non risultare sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, ai sensi dell’art.97 comma 5, procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

La mancata presentazione del documento non costituisce motivo di esclusione.

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sotto- scrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione della propria offerta, valutata considerando sia l’Offerta Economica che l’Offerta Tecnica, secondo i criteri e i sub-criteri riportati in seguito. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

**25 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del Codice da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri indicati, con procedura aperta telematica di cui all’art. 60 del Codice e con attribuzione dei punteggi in centesimi.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

|  |  |
| --- | --- |
|  | punteggio massimo |
| Offerta tecnica | *70* |
| Offerta economica | *30* |
| totale | **100** |

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata come al successivo art. 27.

**25.1. - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica**

Il punteggio dell’offerta tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata da “Punti T Max.” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

*Tabella dei criteri discrezionali tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**° | criteri di valutazione | punti max | |  | sub-criteri di valutazione | punti T max | |
| 1 | Numero di quartieri in cui è/sono ubicati punto/i di giacenza. | | 24 | 1.1 | Nessun quartiere presenta punto/i di giacenza | | 0 |
| 1.2 | Un quartiere presenta punto/i di giacenza | | 8 |
| 1.3 | Due quartieri presentano punto/i di giacenza | | 16 |
| 1.4 | Tre o più quartieri presentano punto/i di giacenza | | 24 |
| 2 | Numero di tentativi di consegna per singola notifica | | 14 | 2.1 | n. 1 tentativo di consegna | | 0 |
| 2.2 | n. 2 tentativi di consegna | | 7 |
| 2.3 | Più di n. 2 tentativi di cui almeno 1 di sabato | | 14 |
| 3 | Copertura diretta di tutti i CAP nazionali | | 12 | 3.1 | Non viene offerta copertura diretta di tutti i CAP nazionali | | 0 |
| 3.2 | Viene offerta copertura diretta di tutti i CAP nazionali | | 12 |
| 4 | Servizio di recapito per appuntamento | | 12 | 4.1 | Non viene offerto un servizio di recapito per appuntamento | | 0 |
| 4.2 | Viene offerto un servizio di recapito per appuntamento | | 12 |
| 5 | Sostenibilità ambientale:  utilizzo di mezzi elettrici oppure di biciclette nei servizi di consegna/possesso della certificazione di tutela ambientale ISO 14001 | 8 | | 5.1 | Non si possiede alcun mezzo/certificazione ambientale | 0 | |
| 5.2 | Si utilizza almeno un mezzo elettrico oppure biciclette nei servizi di consegna. | 4 | |
| 5.3 | Si possiede certificazione di tutela ambientale ISO 14001 | 4 | |
|  | Totale | 70 | |  |  |  | |

Relativamente all’Offerta Tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio il concorrente dovrà, per ogni criterio di valutazione contenuto nella sopra riportata tabella, indicare le soluzioni tecniche offerte, come meglio specificate all’art. 8) del Capitolato Speciale d’appalto, utilizzando preferibilmente il Modello “Offerta tecnica”, predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta.

Quanto offerto come miglioramento dello svolgimento del servizio costituirà per l’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

**25.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica**

A tutti i criteri è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella soprariportata; il relativo punteggio è assegnato, pertanto, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, del sub-criterio richiesto

**25.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica**

.

Quanto all’offerta economica, da esprimersi indicando il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara e sull’elenco prezzi posto a base di gara, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di “interpolazione lineare”:

|  |
| --- |
| ***Ci = Ra/Rmax*** |

*dove:*

***Ci*** *= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

***Ra*** *= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;*

***Rmax*** *= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.*

Il coefficiente *Ci* di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Non sono ammesse offerte recanti una percentuale in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, **a pena di esclusione.**

Un ribasso offerto pari a zero determinerà l’attribuzione pari a 0 punti.

**Metodo per il calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta tecnica del singolo concorrente e del coefficiente al criterio quantitativo economico, procederà, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore, di cui alle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, con la seguente formula:

|  |
| --- |
| **Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn** |

*dove*

***Pi*** *= punteggio concorrente i;*

***Cai*** *= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

***Cbi*** *= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

*.......................................*

***Cni*** *= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

***Pa*** *= peso criterio di valutazione a;*

***Pb*** *= peso criterio di valutazione b;*

***Pn*** *= peso criterio di valutazione n.*

**26 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. - APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Vista la normativa vigente relativa alla prevenzione del contagio da Covid-19, il Comune di Seregno effettuerà le sedute di gara a porte chiuse e in modalità videoconferenza, al fine di rendere noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e aprire le offerte economiche, avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis).

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno:

**XX.XX.XXXX**

con inizio alle ore **XX:00,** presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e Contratti, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La partecipazione avverrà mediante collegamento da remoto ad una postazione del Servizio Gare e Contratti tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato, che consentirà di visualizzare le operazioni di gara svolte sulla piattaforma Sin.tel. di ARIA S.p.a..

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni della procedura” di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura” sulla Piattaforma Sin.tel fino al giorno antecedente la data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, a verificare il tempestivo invio delle offerte digitali e, una volta aperte, allo svolgimento delle seguenti attività:

* + apertura delle offerte e verifica che al loro interno siano presenti le buste A) “Documentazione amministrativa”, B) “Offerta tecnica”.e C) “offerta economica”

La busta B) “Offerta tecnica” e la busta C) “Offerta economica” resteranno chiuse a Sistema e quindi il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara né a terzi;

* + apertura delle buste A) “Documentazione amministrativa”. Il Sistema verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
  + verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nelle buste A) “Documentazione amministrativa”.
  + analisi della documentazione presente nella Busta A) ed esame volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara;
  + attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 21;
  + redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **27 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Seregno.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Comune di Seregno pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## 

## **28 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza della formulazione delle offerte tecniche, espresse dai concorrenti, relativamente ai criteri tabellari indicati nell’art. 25.1 del presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà ad attribuire i punteggi coerentemente con quanto indicato nel presente disciplinare all’art. 25.1 e ad inseririrli nella Piattaforma.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 25.3.

Il Comune di Seregno procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Il Comune di Seregno procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 29.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 29.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
* presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
* presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

**29 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP, in seduta riservata, procede a prendere visione del documento “Giustificativo dell’offerta economica”, di cui al precedente art. 24, relativamente all’ offerta che appare anormalmente bassa, che contiene le giustificazioni relative alla formulazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta [ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice], e le ulteriori spiegazioni relative al basso livello dei prezzi e dei costi che hanno concorso a formulare l’offerta economica a dimostrazione del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, del citato Codice, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Qualora il citato Modello 2 “Giustificativo dell’offerta economica” non fosse stato presentato in sede di offerta il RUP ne richiede per iscritto la presentazione al concorrente la cui offerta risultasse anormalmente bassa.

A tal fine assegnerà al concorrente un termine minimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il RUP dovesse ritenere le giustificazioni presentate non sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 5, procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, qualora, anche a seguito della produzione delle citate giustificazioni, l’offerta risultasse comunque anomala e dunque da escludere, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5, lett.d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, il Comune di Seregno si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui il Comune di Seregno ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, il Comune di Seregno, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il Comune di Seregno prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Seregno, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Seregno procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. Aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

In considerazione dell’evento pandemico COVID-19, la società appaltatrice dovrà garantire l’assunzione di eventuali idonei protocolli di sicurezza, al fine della tutela della salute per operatori ed utenti del servizio, e adeguarsi obbligatoriamente a qualsiasi disposizione prevista dalle normative emanate dalle autorità competenti.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Seregno interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Seregno entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. Il Comune di Seregno comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico/economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

1. trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
2. comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
3. comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
4. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno pubblicati sul sito internet: [www.comune.seregno.mb.it.](http://www.comune.seregno.mb.it/)

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet: [www.comune.seregno.mb.it.](http://www.comune.seregno.mb.it/)

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha:

1. diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2. diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
3. diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
4. diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’articolo20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Seregno, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: [dposeregno@seregno.info](mailto:dposeregno@seregno.info) ed al seguente indirizzo PEC: [dpo.seregno@pec.it](mailto:dpo.seregno@pec.it)

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell’Aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.